



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot. 985 del 03/02/2020

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 11 DEL 01-02-2020

OGGETTO: Revoca ordinanza n. 6/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 27/01/2018 con la quale, a causa di un movimento franoso presente sulla strada per la frazione di Rocca di Fondi precisamente in località Casale Marinelli è stato istituito sul tratto della suddetta strada compreso tra la località Ediva e la frazione di Rocca di Fondi il divieto di transito a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici del Comune di Antrodoco, prot. n. 858 del 30/01/2020, con la quale è stato comunicato che i lavori di riparazione del dissesto sulla strada comunale per Rocca di Fondi, all'altezza del bivio per loc. Casale Marinelli sono terminati ed è stato depositato il collaudo statico concludendo che pertanto è possibile ripristinare regolare transito veicolare senza limitazioni di massa;

DATO ATTO che per quanto sopra comunicato sono venute meno le motivazioni che avevano indotto all'emissione dell'Ordinanza n. 6 del 27/01/2018;

VISTO D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 6/2018 con la conseguente riapertura al transito per i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t nella strada comunale per località Rocca di Fondi nel tratto compreso tra la località Ediva e la frazione di Rocca di Fondi.

DISPONE

che:

- gli Organi di polizia di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 e le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- Che sia adeguatamente pubblicizzato con la affissione all'albo pretorio e nei luoghi pubblici;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Quanto disposto dalla presente ordinanza sarà reso noto con apposita segnaletica stradale.

Il Comandante del Servizio Associato
di Polizia Locale Bassa Valle del Velino
(Cap. dott. Massimiliano Pasquali)

